

Sentenza n. 24/2022

Registro generale Appello Lavoro n. 1231/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Giovanni PICCIAU

Presidente

Dott. Giovanni CASELLA

Consigliere rel.

Avv. Laura BOVE

Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 273/21, est. Dott.ssa Ferrari, discussa all'udienza collegiale del 24 gennaio 2022 e promossa

DA

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Mirella Mogavero e dall'Avv. Maria Grazia Demaestri, in via Savarè n. 1 (Ufficio Legale Distrettuale dell'INPS)

APPELLANTE

CONTRO

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Palotti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Donatello n. 21

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE:

“dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna dell'INPS all'inserimento del nominativo del sig. ██████████ nelle liste dei salvaguardati ex legge 232/16;

-respingere nel merito il ricorso e le domande formulate dal sig. ██████████ perché inammissibili per intervenuta decadenza e perché infondate in fatto e diritto.

In estremo subordine e salvo gravame dichiarare che la decorrenza della pensione in salvaguardia ex legge 232/16 dell'appellato non potrebbe avere decorrenza antecedente al 1.2.2018 respingendo ogni avversa maggior pretesa.

Con vittoria di spese e competenze.”

PER L'APPELLATO:

“1) nel merito, respingere il ricorso in appello proposto dall'Inps confermando integralmente la sentenza n. 273/2021 resa dal Tribunale di Pavia, pubblicata in data 23.09.2021.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario;

2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui il proposto appello venisse accolto in punto decorrenza pensione, si chiede il riconoscimento del diritto a pensione con la decorrenza indicata dall'appellante.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario;

3) in via *aradata*: accertare e dichiarare la responsabilità dell'Inps nella gestione della domanda amministrativa avanzata dal sig. [REDACTED] conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore del sig. [REDACTED] pari ai ratei di pensione non percepiti dal 01.03.2017 e/o dalla diversa individuanda data e sino all'intervenuta liquidazione della pensione riconosciuta a decorrere dal 01.12.2019 ed all'importo di cui ai versamenti volontari.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore del presente avvocato che si dichiara antistatario.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.7.2020, [REDACTED] titolare di pensione VO 14025229 dal mese di dicembre 2019 ha evocato in giudizio l'INPS avanti il Tribunale di Pavia, quale Giudice del Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) accertare il diritto ad accedere alla salvaguardia *ex lege* 232/16, 2) accertare che egli ha perfezionato i requisiti pensionistici secondo la previgente normativa dal 1.3.2017, 3) dichiarare che, avendo acquisito il diritto a pensione con decorrenza 1.3.2017, non era tenuto ai versamenti volontari, 4) condannare INPS a inserire il suo nominativo nella lista dei lavoratori “salvaguardati” di cui alla legge 232/16; 5) condannare INPS al pagamento dei ratei di pensione arretrati dal 1.3.2017 o dalla diversa data accertanda; in subordine 6) accertare la responsabilità del convenuto nella gestione della sua domanda amministrativa, 7) condannare il convenuto al risarcimento del danno pari ai ratei di pensione non percepiti dal 1.3.2017 fino al collocamento in pensione e all'importo dei versamenti volontari eseguiti dopo il 1.3.2017.

Il ricorrente esponeva:

-che la datrice di lavoro, all'esito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, lo aveva licenziato in data 30.5.2012;

-che successivamente all'emanazione della c.d. VIII[^] salvaguardia di cui alla l. n. 232/2016, in data 23 gennaio 2017, aveva avanzato all'TTL istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori salvaguardati che veniva rigettata a distanza di tre mesi, con provvedimento datato 22.05.2017 pervenuto in data successiva;

-che in pari data (23 gennaio 2017), aveva avanzato all'INPS domanda di pensione di anzianità anticipata con salvaguardia avente decorrenza 01.03.2017 allegando l'istanza avanzata all'TTL;

-che, pervenuto nel mese di giugno il diniego dell'Ispettorato tramite del Patronato Inca-Cgil, aveva presentato opposizione rilevando che “la procedura di mobilità avviata dalla Pannelli Plastici Soc.Coop. in liquidazione coatta amministrativa, di Pavia è iniziata nel 2010 e non per volontà del lavoratore si è conclusa il 25-05-2012, data di licenziamento”;

-che anche la domanda di pensione Inps era stata respinta per “mancanza dei requisiti previsti per il diritto alla salvaguardia legge 232/2016;

-che avverso tale rigetto, per il tramite del Patronato, avanzava ricorso amministrativo nel quale si rappresentava che “il licenziamento deriva da azienda cessata (30.06.2012), in seguito a procedura di mobilità aziendale in liquidazione

coatta amministrativa (09/09/2010). Inoltre, il requisito pensionistico andava a perfezionarsi entro i 36 mesi dalla data di fruizione della prestazione di mobilità”;
-che il ricorso amministrativo veniva respinto dal Comitato;
-che al fine di acquisire il diritto a pensione aveva proceduto ai versamenti volontari;

Tanto premesso in fatto, il ricorrente sosteneva di avere diritto ad accedere alla salvaguardia ai sensi della legge 232/2016 rientrando non solo nell'ipotesi di cui alla lett d) (gestita dalla DTL) dell'art 214 della legge citata, ma anche nella ipotesi della lett a) (gestita direttamente dall'INPS).

Rilevava che l'Ispettorato, ritenuta la propria incompetenza, avrebbe dovuto trasmettere la domanda all'INPS che a sua volta avrebbe dovuto richiedere a ITL la trasmissione dell'istanza, ovvero rigettare immediatamente la domanda, ovvero chiedere chiarimenti all'interessato.

In subordine chiedeva la condanna all'Istituto al risarcimento del danno rilevata la tardività con la quale l'Ente ha respinto la domanda nonché la mancata valutazione della domanda di pensione inoltrata. Eccepiva infine la lesione del principio del legittimo affidamento.

L'INPS si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e le domande avanzate da controparte, rilevando di non aver commesso errori di fatto o di diritto

L'Istituto osservava che il ricorrente, tramite il patronato, aveva proposto all'ITL una istanza *ex art. 214 lett. d) l. 223/2016* e che una diversa ipotesi di salvaguardia *ex l. 223/2016 lett. a)* non era mai stata oggetto di istanza amministrativa e quindi sarebbe inammissibile per intervenuta decadenza.

Il primo Giudice (dott.ssa Ferrari), dopo aver sentito *ex art. 213 cpc* il direttore della sede INPS di Vigevano, con sentenza contestuale n. 273/2021, accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento pensionistico di anzianità *ex l. 232/2016*, e, per l'effetto, condannando l'INPS alla corresponsione, in suo favore, del relativo trattamento pensionistico con decorrenza dalla maturazione del diritto oltre accessori nonché alla restituzione dei contributi volontari versati dal ricorrente non necessari all'acquisizione del diritto alla pensione di anzianità anticipata, compensando infine le spese di lite.

In particolare, il primo Giudice così motivava la propria decisione:

“Il ricorrente, tramite il Patronato, ha richiesto all'Ispettorato Nazionale del lavoro di Pavia già Direzione Provinciale del lavoro di Pavia il riconoscimento dei benefici per i lavoratori “salvaguardati” in riferimento alla lettera d) dell'art. 1 comma 214 legge 232/16.

Le istanze proposte ai sensi dell'art. 1 comma 214 lett. d) legge 232/16 ed i conseguenti provvedimenti di riconoscimento o di diniego del beneficio sono di esclusiva competenza dell'organo territoriale del Ministero del lavoro come da circolare INPS n. 11 del 26.1.2017.

La stessa circolare INPS prevede che i lavoratori di cui all'art. 1, comma 214, lettere a), b) e c) della legge in argomento devono presentare istanza di accesso al

beneficio previsto dalla salvaguardia in parola direttamente all'INPS entro e non oltre il 2 marzo 2017 e che le modalità di presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione in argomento sono state illustrate con il messaggio n.289 del 20 gennaio 2017.

Il ricorrente non rientra nell'ipotesi prevista dalla lett d) del comma 214 in quanto il suo rapporto di lavoro non si era risolto in ragione di accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, nè in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Tanto che l'Ispettorato del lavoro con comunicazione datata 22.5.2017 (doc 7 all ricorso) respingeva la istanza di salvaguardia *ex art* 214 lett d) in assenza di tali accordi.

In conseguenza di tale rigetto, INPS, a sua volta, respingeva la richiesta di pensione con provvedimento datato 13.12.2017 (doc 10 all. ricorso) per mancanza dei requisiti per il diritto alla salvaguardia *ex l.* 223/2016.

Pacifico che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti di legge per accedere alla pensione di anzianità anticipata con salvaguardia ai sensi della lettera a) del comma 1. 223/2016. Erroneamente il patronato ha presentato domanda all'ITL ai sensi della lett d).

Infatti, nella domanda presentata all'INPS di pensione di anzianità/anticipata con salvaguardia ai sensi della legge 223/2016 in data 23.1.2017 è stata allegata la istanza alla DTL sul presupposto della applicazione della salvaguardia di cui alla lett d) legge cit.

Si ritiene che la suddetta domanda all'INPS, pur recante il riferimento alla istanza alla ITL, fosse idonea ad attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pensione di anzianità anticipata con la salvaguardia ai sensi della lett a).

In tale domanda, infatti, il ricorrente dichiarava di aver cessato l'attività il 30.6.2012 e di aver effettuato versamenti volontari all'INPS dal 5.7.2015 al 24.9.2016.

Peraltro, dall'estratto contributivo emergeva la collocazione del lavoratore in mobilità.

Inoltre, si deve dare atto che avverso la respinta amministrativa, l'odierna parte ricorrente, per il tramite del Patronato, avanzava ricorso amministrativo nel quale si rappresentava che "il licenziamento deriva da azienda cessata (30.06.2012), in seguito a procedura di mobilità aziendale in liquidazione coatta amministrativa (09/09/2010) e che il requisito pensionistico andava a perfezionarsi entro i 36 mesi dalla data di fruizione della prestazione di mobilità" (doc. n. 11 all ricorso).

Dunque, almeno a tale data (ma anche all'epoca della domanda) l'INPS aveva tutti gli elementi per riconoscere al ricorrente la pensione di anzianità con salvaguardia ai sensi della lett a).

Si veda la recente sentenza della Suprema Corte n 14114/2020 che riguarda il caso della presentazione di una domanda amministrativa volta al conseguimento della pensione di vecchiaia, recante il riferimento alla salvaguardia ex L. n. 214 del 2011, in assenza di presentazione della istanza di accesso alla salvaguardia presso la Direzione territoriale del Lavoro, ma in costanza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione secondo le regole ordinarie. (...).

Nel caso di specie dunque l'INPS, a fronte della domanda di pensione di anzianità anticipata formulata dal ricorrente avrebbe dovuto, almeno a seguito del ricorso amministrativo, quantomeno instaurare un'interlocuzione con l'assicurato, se non accogliere la domanda.

Il ricorrente ha dunque acquisito il diritto alla pensione di anzianità anticipata con salvaguardia. In assenza di elementi certi sulla decorrenza della stessa (comunque anteriore al dicembre 2019, data di decorrenza della pensione VO liquidata a seguito della nuova domanda amministrativa al di fuori della "salvaguardia e previo versamento di contributi volontari ulteriori) si decide come in dispositivo.

INPS va inoltre condannata alla restituzione dei contributi volontari versati dal ricorrente non necessari all'acquisizione del diritto alla pensione di anzianità anticipata.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti attesa la natura interpretativa della decisione".

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'INPS per il seguente motivo:

**-VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 214 E SEGUENTI LEGGE 232/2016-
CONTRADDITTORIETA' ED INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE**

L'appellante ribadisce di non aver commesso errori di fatto o di diritto che possano ascrivere a comportamenti/atti/provvedimenti illegittimi o causativi di danni a carico dell'appellato che deve a sé stesso o a chi ha agito per lui e lo ha consigliato il mancato riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica in salvaguardia ex legge 232/16.

Non solo l'interlocuzione vi è stata con l'analisi del ricorso amministrativo proposto dal [REDACTED] ma tale auspicata e non meglio identificata interlocuzione nulla a che vedere con l'accoglimento della domanda di pensione in salvaguardia che non poteva certo essere accolta nemmeno in sede di ricorso amministrativo poichè il sig. [REDACTED] era già decaduto dal diritto di ottenere detta prestazione anticipata.

Quindi il ricorso amministrativo sarebbe stato deciso in spregio ad ogni profilo di legittimità se avesse accolto le pretese di controparte. Come già dedotto in primo grado l'appellato, ben consapevole essendo di essere decaduto dalla salvaguardia ex legge 232/16, ha affermato in più punti del suo ricorso che INPS "avrebbe dovuto", INPS "non ha fatto", INPS "doveva fare" come se l'ente fosse responsabile delle iniziative che controparte ed il patronato hanno liberamente assunto e coltivato fino alle estreme conseguenze. Del resto proprio il primo giudice ha

chiosato: “Erroneamente il patronato ha presentato domanda all’ITL ai sensi della lett d)”. Pertanto, ad avviso dell’INPS, l’appellato non ha diritto ad una decorrenza pensionistica antecedente al primo dicembre 2019.

La pensione in salvaguardia *ex lege* 232/16 richiede non solo la presentazione ad INPS della domanda di pensione anticipata *ex lege* 232/16 ma occorre preliminarmente l’accertamento e la conseguente certificazione del diritto dell’assicurato a rientrare in una delle categorie di lavoratori salvaguardati. Accertamento che nel caso di specie non competeva pacificamente ad INPS. Si tratta di una fattispecie complessa che si perfeziona a seguito della verifica dell’esistenza del diritto alla salvaguardia da parte dell’organo competente a seguito del procedimento avviato dall’interessato.

La certificazione del diritto alla salvaguardia è indispensabile all’ accoglimento della domanda di pensione anticipata.

L’ipotesi fatta sempre e solo valere dall’appellato – prima dell’intervenuta decadenza del diritto alla salvaguardia- è quella di cui alla lettera d) dell’art. 1 comma 214 legge 232/16 che è di stretta competenza dell’Ispettorato territoriale del lavoro al quale l’appellato ha presentato domanda di accertamento provocando l’apertura del relativo procedimento. Si richiama quindi non a caso la lettera d) dell’art. 1 comma 214 legge 232/16 perché controparte ha espressamente richiesto all’Ispettorato Territoriale del lavoro già Direzione Provinciale del lavoro di Pavia (d’ora in poi ITL) il riconoscimento dei benefici per i lavoratori “salvaguardati” in riferimento alla specifica categoria considerata dalla lettera d) cit.

Non risultano presentate da [redacted] entro i termini di decadenza (tanto meno all’INPS) altre istanze di salvaguardia indirizzate all’ottenimento dei benefici ascrivibili ad una casistica diversa da quella indicata dalla lettera d) dell’art. 1 comma 214 legge 232/16. Quindi ciò che il primo giudice non ha colto è che, da un lato, esiste una domanda di liquidazione di pensione in salvaguardia presentata all’appellante e dall’altro esiste una domanda di accertamento e certificazione del diritto alla salvaguardia che non essendo stato riconosciuto ha determinato il rigetto della domanda di pensione. Nel caso di specie l’accertamento del diritto alla salvaguardia è stato richiesto nell’ambito di una fattispecie non di competenza INPS bensì dell’Ispettorato territoriale del lavoro come è pacifico in causa.

Controparte ha allegato solo l’istanza all’ITL del 9.2.2017 ai sensi della lettera d) più volte citata e null’altro ha presentato entro il 2.3.2017, termine quest’ultimo di decadenza.

Non pertinente il richiamo alla sentenza della Suprema Corte n 14114/2020 che riguarda il caso della presentazione di una domanda amministrativa volta al conseguimento della pensione di vecchiaia, recante il riferimento alla salvaguardia *ex L. n. 214 del 2011*, in assenza di presentazione della istanza di accesso alla salvaguardia presso la Direzione territoriale del Lavoro, ma in costanza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione secondo le regole

ordinarie. Non si tratta affatto, nel caso in esame, di una domanda di pensione in salvaguardia errata che INPS avrebbe potuto leggere o interpretare in altro modo: la volontà

dell'appellato non era certo volto ad ottenere una pensione diversa da quella richiesta ex legge 232/16.

La predetta sentenza, quindi, non è conferente al caso in esame. Non si tratta qui di "interpretare" una domanda di pensione in salvaguardia come una domanda di pensione di vecchiaia o viceversa. La domanda di pensione dell'appellato non necessita di alcuna interpretazione trattandosi senza dubbio alcuno di una domanda di pensione in salvaguardia ex legge 232/16 che INPS ha recepito come tale. Ciò che il giudice ha ommesso di valutare è che INPS ha atteso legittimamente il pronunciamento del soggetto giuridico competente alla certificazione. L'istanza proposte all'TTL ai sensi dell'art. 1 comma 214 lett. d) legge 232/16 ed i conseguenti

provvedimenti di riconoscimento o di diniego del beneficio da parte dell'Ispettorato sono di esclusiva competenza dell'organo territoriale del Ministero del lavoro come la circolare INPS n. 11 del 26.1.2017 ha semplicemente ricordato senza nulla disporre di nuovo non avendo l'ente previdenziale il potere di intervenire sulle prerogative e le competenze dell'TTL.

La domanda di salvaguardia ex art. 1 comma 214 lett. d) legge 232/16 è stata presentata dal sig. [REDACTED] all'Ispettorato Nazionale del lavoro in quanto unico soggetto deputato all'apertura del procedimento amministrativo teso alla verifica dei presupposti per la concessione o il diniego della certificazione relativa alla categoria di lavoratori da tale norma trattata.

Anche per le precedenti salvaguardie l'ipotesi di cui alla lettera d) è sempre stata di competenza dell'TTL. L'INPS può procedere alla definizione delle domande di pensione anticipata presentate dagli interessati richiedenti la pensione anticipata ex art. 1 comma 214 lett. d) legge 232/16 solo dopo la comunicazione delle determinazioni assunte dall'TTL volte all'inserimento del lavoratore nelle liste dei salvaguardati o al diniego di detto riconoscimento, attività accertativa e provvedimentale che non compete all'INPS tanto che i provvedimenti assunti dall'TTL in materia di esclusione dalla salvaguardia sono riesaminabili solo da detto soggetto giuridico (si veda provvedimento di rigetto della domanda amministrativa di salvaguardia del [REDACTED], doc. 7 ric.).

Ipotizzare che l'INPS avrebbe dovuto avocare a sé le decisioni che il [REDACTED] ha chiesto all'TTL comporterebbe un macroscopico travalicamento di poteri e di competenze in violazione delle prerogative organizzative dello Stato e delle sue diramazioni amministrative.

Chi presenta alla pubblica amministrazione una domanda amministrativa volta all'accertamento di una data situazione di fatto e di diritto non è deresponsabilizzato dalle conseguenze di eventuali suoi errori valutative e dalle decadenze che ne derivano.

Ad avviso dell'appellante, la domanda di pensione è cosa diversa dalla certificazione del diritto alla salvaguardia non richiesto dal sig. [REDACTED] all'INPS e non di competenza INPS. Non si può pensare che INPS, ricevendo migliaia e migliaia di domande di pensione ogni giorno, debba procedere in via sistematica e preventiva a verificare gli errori degli assicurati; il meccanismo stesso della salvaguardia attivata dall'appellato ha imposto all'INPS, ricevuta comunicazione della volontà dal medesimo espressa, di attendere l'esito dell'istanza all'ITL riguardante un procedimento di cui non è stato parte e a cui non ha avuto accesso.

-SULLA DECORRENZA DELLA PENSIONE ANTICIPATA IN SALVAGUARDIA EX LEGGE 232/16

Ad avviso di INPS, la possibile decorrenza del trattamento anticipato in salvaguardia ex legge 232/16 del sig. [REDACTED] - considerato il possesso al 31.10.2016 da parte del medesimo dell'anzianità contributiva di 2080 settimane (40 anni di contributi al 31.10.2016) - non potrebbe che essere primo febbraio 2018 e giammai 1 marzo 2017. La pretesa attrice è quindi infondata anche sotto questo profilo; la stessa controparte nelle conclusioni del ricorso ha fatto riferimento, del resto, ad eventuale diversa data accertanda. Alla ipotetica pensione anticipata in salvaguardia dell'appellato si applica l'ulteriore requisito costitutivo rappresentato dallo slittamento della decorrenza di 12 mesi ai sensi del DL 78/10 convertito nella legge 122/10 e l'incremento di tre mesi per "speranza di vita" ex DM 6.12.2011.

Le finestre di accesso riguardano, come noto, la generalità delle pensioni; si vedano, ad es., le pensioni di vecchiaia anticipate per gli invalidi all'80% ex dlgs 503/92 che hanno motivato un ben noto contenzioso risoltosi con l'affermazione da parte dei giudici di legittimità dell'applicabilità dello slittamento di 12 mesi a tutti i trattamenti pensionistici (salvo le eccezioni espressamente previste) e dell'applicabilità dell'incremento per la cd. speranza di vita.

[REDACTED] si è costituito per il gravame, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo che nel caso di specie, "se il sig. [REDACTED] ha commesso un errore e detto errore era riconoscibile sulla base dell'istanza dal medesimo presentata, l'INPS 'in base al principio di soccorso istruttorio' avrebbe dovuto permettere la correzione della discordanza tra la domanda presentata ed i dati in essa contenuti ed i documenti con essa prodotti e richiamati. Ancor più semplicemente, ove non avesse voluto adempiere a detti doveri, avrebbe dovuto rigettare la domanda nei termini di cui alla l. n. 241/1990 (30 giorni) onde consentire all'assicurato di avanzare ulteriore e nuova domanda. Ciò avrebbe impedito il formarsi a carico e a danno dell'odierna parte appellata della decadenza dalla presentazione della domanda: decadenza poi invocata dall'Istituto".

Infine, l'appellato ha rilevato che le deduzioni svolte da INPS sull'asserita diversa decorrenza della pensione "sono state svolte solo in sede di impugnazione e non sono state oggetto di contestazione in primo grado. Deduzioni da cui [INPS] è decaduta e sulla quale parte appellata non accetta il contraddittorio".

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

E' pacifico in causa che il sig. [REDACTED] ha presentato all'ITL in data 23 gennaio 2017 un'istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori salvaguardati *ex lege* 232/16 facendo erroneo riferimento alla fattispecie indicata alla lettera d) dell'art. 1 invece che alla corretta lettera a).

Il suo rapporto di lavoro, infatti, non si era risolto in ragione di accordo individuale sottoscritto ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, nè in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ma a causa di licenziamento intimato al termine di procedura di mobilità avviata dalla società datrice di lavoro, cessata a seguito di liquidazione coatta amministrativa.

L'Ispettorato del lavoro con comunicazione datata 22.5.2017 respingeva la istanza di salvaguardia in assenza di tali accordi, dando atto che *"l'istante non ha prodotto la cessazione del rapporto di lavoro in ragione di un accordo collettivo di incentivo all'esodo, stipulato entro il 31.12.2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Non poteva ritenersi infatti tale l'allegato verbale sottoscritto il 25.05.2012 concernente la conclusione della procedura ex art. 223/91. Nella risposta del 08.05.2017 è stato prodotto verbale riguardante l'apertura della procedura di mobilità ex legge 223/91 anch'esso non rispondente ai requisiti previsti dalla suddetta normativa"*.

In conseguenza di tale rigetto, l'INPS, a sua volta, ha respinto la richiesta di pensione con provvedimento datato 13.12.2017 per mancanza dei requisiti per il diritto alla salvaguardia ex l. 232/2016.

Pacifico che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti di legge per accedere alla pensione di anzianità anticipata con salvaguardia ai sensi della lettera a) del comma 1. 232/2016.

Il Collegio, condividendo le argomentazioni del primo Giudice, ritiene che la domanda all'INPS, pur recante il riferimento alla istanza alla ITL, fosse idonea ad attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pensione di anzianità anticipata con la salvaguardia ai sensi della lett a).

In tale domanda infatti il ricorrente dichiarava di aver cessato l'attività il 30.6.2012 e di aver effettuato versamenti volontari all'INPS dal 5.7.2015 al 24.9.2016.

Peraltro, dall'estratto contributivo emergeva la collocazione del lavoratore in mobilità.

Tali circostanze, peraltro, emergevano dallo stesso provvedimento di rigetto dell'TTL, ove veniva precisato che l'istante aveva allegato il verbale di apertura e di conclusione della procedura di mobilità.

Inoltre, si deve dare atto che avverso il provvedimento di rigetto dell'INPS, il sig. [REDACTED], per il tramite del Patronato, avanzava ricorso amministrativo nel quale si rappresentava che "il licenziamento deriva da azienda cessata (30.06.2012), in seguito a procedura di mobilità aziendale in liquidazione coatta amministrativa (09/09/2010) e che il requisito pensionistico andava a perfezionarsi entro i 36 mesi dalla data di fruizione della prestazione di mobilità" (doc. n. 11 all ricorso).

Dunque, almeno a tale data (ma anche all'epoca della domanda) l'INPS aveva tutti gli elementi per riconoscere al ricorrente la pensione di anzianità con salvaguardia ai sensi della lett a).

Come correttamente argomentato dal primo Giudice, in tale fattispecie devono applicarsi i principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte (vedi Cass., 7-7-2020, n. 14114) secondo cui:

"la domanda amministrativa all'INPS per ottenere una prestazione previdenziale non ha natura di negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, perchè diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge e di cui la domanda è mero presupposto, tanto più che la rilevanza di una pretesa volontà negoziale contrasterebbe con il carattere vincolato dei compiti dell'Istituto;

ciò posto, nel caso in esame deve ritenersi che la domanda di pensione, sia pure recante il riferimento alla salvaguardia, quale atto giuridico ad effetti obbligati e non condizionato dalla presunta volontà negoziale dell'istante, fosse idonea ad attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta e, nel contempo, a mettere a conoscenza l'Inps di tutti gli elementi occorrenti per valutare le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia secondo i criteri ordinari, sicchè, in base a un'interpretazione di buona fede, l'Istituto avrebbe dovuto scrutinare la domanda secondo quei criteri, avvalendosi, nel caso di dubbi al riguardo, dei chiarimenti dell'istante;

la ricognizione della fattispecie nel senso indicato non confligge in alcun modo con il principio generale della necessità della preventiva presentazione della domanda amministrativa quale presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali e si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in diverse fattispecie sottoposte al suo esame, ha affermato che la domanda amministrativa, salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità ad attivare l'iter

amministrativo per la sua indeterminatezza, obbliga l'Istituto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto, senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme (Cass. n. 14412 del 2019, Cass. 30419 del 2019);

a quanto argomentato si aggiunga la rilevanza, ai fini della valutazione dell'istanza amministrativa quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, della disposizione di cui all'art. 111 Cost., che, in conformità ai dettami della stessa Corte Europea di Strasburgo, ammette le limitazioni all'accesso al giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, imponendo di limitare per quanto possibile le pronunce in mero rito (Cass. Sez. U. n. 5700 del 12/03/2014) e di evitare che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge ..." (vedi anche Cass. 20 febbraio 2020 n. 4280).

In applicazione, quindi, dei principi sostanzialistici affermati dalla S.C., il sig. [REDACTED], pur indicando erroneamente la lettera d), ha messo comunque in grado l'INPS di verificare la sussistenza dei requisiti per beneficiare della salvaguardia *sub* lettera a).

Il provvedimento di diniego dell'TTL dava già atto dell'avvenuta cessazione del rapporto lavorativo a seguito di procedura di mobilità (allegata dall'istante insieme al verbale di apertura e chiusura della procedura stessa).

Tale espressa indicazione ha messo l'INPS in grado di superare la mancata certificazione dell'TTL e ammettere l'istante al beneficio *ex* lettera a) di sua esclusiva competenza.

La seconda censura è inammissibile *ex* art. 345 c.p.c. in quanto le deduzioni svolte da INPS sull'asserita diversa decorrenza della pensione sono state svolte solo in sede di impugnazione e non sono state oggetto di contestazione in primo grado.

Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37.

P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 273/2021 del Tribunale di Pavia;

condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario;

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Milano, 24 gennaio 2022

IL PRESIDENTE

(dott. Giovanni Picciau)

IL RELATORE

(dott. Giovanni Casella)